

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO PER LA DURATA DI ANNI 4 (2022/2025).

CODICE CIG
8939822E7B

CODICE NUTS
ITC45

CUP
F19J21002930004

1. PREMESSE

1. Con determinazione a contrarre n.497 del 19/10/2021, questa Stazione Appaltante ha determinato di affidare il servizio per la manutenzione programmata delle aree a verde pubblico del Comune di Cusano Milanino per la durata di anni 4.
2. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. [60](#) e [95](#), d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
3. La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
4. Il Comune di Cusano Milanino (di seguito, Stazione Appaltante), utilizza la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL, ai sensi della l. r. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it
5. Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio comunale di Cusano Milanino.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. [31](#) del Codice, è il dott. arch. Francesco Fiorenza.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:
 - 1) Progetto di servizio, ai sensi dell'art. [23](#), co. 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - a) Relazione tecnico-illustrativa manutenzione verde pubblico (sfalci);
 - b) Elenco prezzi manutenzione verde pubblico (sfalci);
 - c) Computo metrico estimativo manutenzione verde pubblico (sfalci);
 - d) Quadro economico manutenzione verde pubblico (sfalci);
 - e) Capitolato speciale d'Appalto manutenzione verde pubblico (sfalci);
 - f) Cronoprogramma manutenzione verde pubblico (sfalci);
 - g) Elaborato grafico con individuazione interventi manutenzione verde pubblico (sfalci);
 - h) Stima dell'incidenza della manodopera manutenzione verde pubblico (sfalci e potature);
 - i) Relazione tecnico-illustrativa - potatura alberature comunali;
 - j) Elenco prezzi - potatura alberature comunali;
 - k) Computo metrico estimativo - potatura alberature comunali;
 - l) Cronoprogramma - potatura alberature comunali;
 - m) Elenco aree oggetto dell'intervento - potatura alberature comunali;
 - n) Sintesi del numero di interventi per località - potatura alberature comunali;
 - o) Piedilista degli interventi - potatura alberature comunali;
 - p) Quadro economico - potatura alberature comunali;
 - q) Capitolato speciale d'Appalto - potatura alberature comunali;

- r) Schema di contratto;
- s) Piano della Sicurezza e Coordinamento (art. 100 d.lgs. 81/2008) e relativi allegati:
 - allegato A diagramma di Gantt (cronoprogramma);
 - allegato B analisi e valutazione dei rischi;
 - allegato C costi della sicurezza;
 - allegato D protocollo di sicurezza cantiere Covid-19.
- 2) Disciplinare di gara e modulistica complementare di gara;
- 3) Bando di gara;
- 4) Patto di integrità;
- 5) Codici di comportamento (d.P.R. 62/2013 e deliberazione Giunta comunale 12/2014);
- 6) Schema di disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali – GDPR.

2. Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL, sul sito internet della Stazione Appaltante (<https://www-comune.cusano-milanino.mi.it/il-comune/bandi-di-gara/bandi-di-gara-attivi>) e sul sito di ARIA S.P.A. www.ariaspa.it).

3. In caso di discordanza tra la versione degli atti di gara pubblicati firmati digitalmente e la versione degli atti pubblicati non firmati digitalmente, prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione degli atti in formato elettronico firmati digitalmente.

4. Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

5. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle Guide per le imprese e nelle Domande Frequenti per le imprese, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti: www.ariaspa.it, nella sezione Acquisti per la PA/E-procurement/Supporto all’utilizzo degli strumenti di e-procurement.

6. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA S.P.A. scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738 (dall’estero +39 02 39 331 780).

2.2 CHIARIMENTI

1. Eventuali **chiarimenti**, da formularsi esclusivamente in lingua italiana, circa gli atti di gara potranno essere **richiesti fino al nono giorno antecedente il termine finale** per la presentazione delle offerte indicato sulla piattaforma SINTEL, esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”.

2. Le **risposte** a tutti i quesiti proposti verranno **pubblicate** in apposito file che sarà caricato nella sezione Documentazione di gara della piattaforma SINTEL, **fino al sesto giorno antecedente il termine finale** per la presentazione delle offerte indicato sulla piattaforma stessa.

3. La Stazione Appaltante non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine.

4. **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

2.3 COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell’art. [76](#), co. 6 del Codice, **i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. [76](#), co. 2-bis e 5 del Codice.

2. Tutte le altre comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno per via telematica esclusivamente attraverso la sezione “Comunicazioni della procedura” di SINTEL.

3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

4. In caso di consorzi di cui all’art. [45](#), co. 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

1. L'appalto è costituito da un **unico lotto**, in considerazione dell'esigenza di garantire una uniformità qualitativa e quantitativa nello svolgimento delle attività manutentive e di garantire economie di scala.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo (€)
1	Manutenzione ordinaria programmata delle aree a verde pubblico (sfalci)	77313000-7	1.302.186,72
2	Manutenzione straordinaria (potature di alberi)	77341000-2	727.194,08
Importo base d'asta soggetto a ribasso			2.029.380,80
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		71.028,31
Importo contrattuale			2.100.409,11

2. L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e degli oneri per la sicurezza da PSC.

3. L'appalto è finanziato con mezzi ordinari propri del bilancio della Stazione Appaltante.

4. Ai sensi dell'art. 23, co. 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 1.298.320,12** calcolati sulla base degli elementi indicati nelle rispettive Stime incidenza manodopera di cui al paragrafo 2.1., punto 1, lett. d) ed l) del presente Disciplinare.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1. DURATA

La durata dell'appalto, sia per la parte relativa agli sfalci che per la parte relativa alle potature, è di **4 (quattro) anni** a partire dalla data del verbale di consegna del servizio.

4.2. OPZIONE DI PROROGA

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente e comunque **non oltre 6 (sei) mesi**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4.3. VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

Ai fini dell'art. [35](#), co. 4 del Codice, **il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 2.197.851,20**, ivi compresa l'opzione di proroga e gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e da PSC , al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. [45](#) del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. [47](#) e [48](#) del Codice.

3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

6. I consorzi di cui all'art. [45](#), co. 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione di detta disposizione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ed è in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'art. 353 c.p.

7. Nel caso di consorzi di cui all'art. [45](#), co. 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. [45](#), co. 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. [45](#), co. 1, lett. b) e c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

11. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione. Se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. [48](#), co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

12. Ai sensi dell'art. [186-bis, co. 6, r. d. 16 marzo 1942, n. 267](#), l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E PATTO DI INTEGRITÀ

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. [80](#) del Codice.

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione [dell'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001](#).

3. Gli operatori economici, per le attività di trasporto di materiali in discarica, devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

4. In alternativa, dovranno dichiarare di subappaltare le suddette attività, nei limiti vigenti di legge (paragrafo 9 del presente Disciplinare).

5. La mancata accettazione o il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità, nonché la mancata regolarizzazione entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante della non trasmissione o sottoscrizione del Patto stesso da parte dell'operatore economico concorrente, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi [dell'art. 1, co. 17 della l. 190/2012](#).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

2. Ai sensi dell'art. [59](#), co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

2. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. [83](#), comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

3. Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. **Fatturato globale** pari almeno a € **2.500.000,00, esclusa IVA**, con riferimento al triennio 2018/2019/2020 come di seguito specificato:

- a) € 1.700.000,00 per servizio o lavori di taglio erba, potatura siepi e in generale manutenzione della componente agrario-vegetale delle aree a verde;
 - b) € 800.000,00 per servizio o lavori di potatura alberi.
2. Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta ai fini di garantire la Stazione Appaltante in relazione a contraenti affidabili finanziariamente.
3. La **comprova del requisito**, laddove non è verificabile d'ufficio presso pubbliche amministrazioni, è fornita, ai sensi dell'art. [86](#), comma 4 e [all. XVII](#) parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
4. Ai sensi dell'art. [86](#), comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. Esecuzione con buon esito di contratti aventi ad oggetto “servizi di manutenzione del verde pubblico e/o privato” nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (2018/2019/2020) per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo con esclusione dell'IVA almeno pari a € 2.500.000,00 con indicazione dei rispettivi importi e date, documentabili con un massimo di n. 10 contratti, di cui un contratto sia pari o superiore a € 700.000,00.
2. In caso di contratti aventi quale contenuto anche prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto sopra indicato, dovrà essere scorporata, dall'importo complessivo del contratto, la quota parte relativa a prestazioni non coerenti con l'oggetto sopra indicato.
3. In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra richiesto dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
4. La comprova del requisito sarà svolta nella fase di gara, se necessario, e comunque nei confronti dell'aggiudicatario. Laddove il requisito non sia verificabile d'ufficio presso pubbliche amministrazioni, la comprova sarà fornita secondo le disposizioni di cui all'art. [86](#) e all'[all. XVII](#), parte II, del Codice.
5. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante l'acquisizione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dalla Stazione Appaltante/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e del buon esito del servizio.
6. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante l'acquisizione di originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e del buon esito del servizio.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. I soggetti di cui all'art. [45](#), co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

4. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1, deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

5. In caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale tra imprese di servizi il possesso del requisito di cui al paragrafo 7.2, punto 1, lett. a) e b) del presente Disciplinare dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. [45](#) comma 5 del Codice). La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e nella misura minima del 40% (art. [83](#), co. 8 del Codice).

6. In caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale tra imprese di servizi il possesso del requisito di cui al paragrafo 7.3 del presente Disciplinare dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. [45](#) comma 5 del Codice). La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e nella misura minima del 40% (art. [83](#) comma 8 del Codice).

7. L'esecuzione del contratto "di punta" di importo almeno pari a € 700.000,00 dovrà essere dichiarata per l'intero importo da uno degli operatori economici costituenti il raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all'art. art. [45](#), co. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

2. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

3. I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. [45](#), comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i servizi nei consorzi di cui all'art. [45](#), comma 2, lett. c) del Codice, i requisiti devono essere in capo alle singole consorziate, siano esse consorziate esecutrici che consorziate non esecutrici.

8. AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. [89](#) del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. [45](#) del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. [83](#), co. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

3. Ai sensi dell'art. [89](#), co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria (es. sia numero e qualifica delle risorse umane che numero e tipologia dei macchinari). Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

4. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

5. Ai sensi dell'art. [89](#), co. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

6. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. [161, co. 6, r. d. 16 marzo 1942, n. 267](#), tra il momento del deposito della domanda di cui al suddetto articolo 161 ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. [163, r. d. 16 marzo 1942, n. 267](#) è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (art. [110](#) del Codice).

7. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. [89](#), co. 1 del Codice ferma restando l'applicazione dell'art. [80](#), co. 12 del Codice.

8. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. [89](#), co. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

9. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

11. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. [105](#) del Codice e della Direttiva 2014/24/UE.

2. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. [105](#), co. 3 del Codice.

3. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. [45](#), co. 2, lett. b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta dovrà essere corredata da:

- a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. [93](#) del Codice, con somma garantita pari al 2%, dell'importo dell'appalto oltre oneri sicurezza e opzioni pari a € **40.587,61**, salvo quanto previsto all'art. [93](#), co. 7 del Codice. È ammesso l'arrotondamento a 1 Euro inferiore.
- b) **una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. [93](#), co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. [93](#), co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

2. Ai sensi dell'art. [93](#), co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. [84](#) e [91](#), d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. [89](#), co. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. [89](#), co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante, con valore al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Paderno Dugnano Via Magretti n. 1, 20037 Paderno Dugnano (MI) - Codice IBAN IT 84 J 010303352 000 000 1189476;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. [93](#), comma 3 del Codice.

5. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

6. La garanzia provvisoria dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. [45](#), comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83);
- d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui [all'art. 1944 del codice civile](#), volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia all'eccezione di cui [all'art. 1957, co. 2, del codice civile](#);
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. [93](#) co. 8 del Codice);
- g) riportare l'autentica della sottoscrizione, con attestazione dei poteri di firma o in alternativa produrre quanto previsto al successivo paragrafo 8);
- h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
- i) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. [93](#), comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), d. lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, co. 1 e 2, d. lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, d. lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2, d. lgs. 82/2005). In caso di autentica notarile dovrà essere apposto bollo da € 16,00.

8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

9. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. [93](#), co. 7 del Codice.

10. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

11. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo [93](#), comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. [45](#), comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. [45](#), comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

12. Le altre riduzioni previste dall'art. [93](#), comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. [45](#), comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

14. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

15. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

1. Il sopralluogo sui luoghi della prestazione è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. [79](#), co. 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

2. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì e giovedì dalle 8:30 alle 16:00, previa apposita richiesta inviata tramite la sezione "Comunicazioni procedura" della piattaforma SINTEL.

3. La richiesta deve contenere il nominativo del concorrente; il recapito telefonico; il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e l'indirizzo di posta elettronica (anche ordinaria) presso il quale inviare la comunicazione di convocazione.

4. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

5. La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o

consorziate o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziate o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

8. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

9. La mancata allegazione dell'attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata dalla Stazione Appaltante è sanabile mediante soccorso istruttorio di cui art. 83, co. 9 del Codice.

10. La visita del territorio comunale dovrà essere effettuata autonomamente dalle imprese.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, co. 67, l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma stessa, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

2. L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- a) una "busta telematica" contenente la "A - Documentazione amministrativa";
- b) una "busta telematica" contenente la "B - Offerta tecnica";
- c) una "busta telematica" contenente la "C - offerta economica".

3. Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli *step* componenti il percorso guidato "Invia offerta" di cui alla piattaforma SINTEL.

4. In caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato per l'invio dell'offerta, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente.

5. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

7. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli allegati nella documentazione di gara caricata sulla piattaforma SINTEL.

8. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

9. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

10. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. [83](#), co. 3, [86](#) e [90](#) del Codice.

11. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

12. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. [83](#), comma 9 del Codice.

13. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. [32](#), co. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

14. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. [32](#), comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

15. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16. Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente Disciplinare non saranno prese in considerazione.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. [83](#), co. 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e dell'omessa presentazione della domanda di partecipazione o di sua sottoscrizione con firma digitale;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. [48](#), co. 4 del Codice) sono sanabili.

2. Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

3. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

4. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo [83](#), co. 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare/integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni sottoscritte con firma digitale.

2. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

3. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. [45](#), co. 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

5. La domanda è sottoscritta:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. [45](#), co. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:
- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
 - copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

1. Il concorrente compila il DGUE secondo il modello caricato nella documentazione di gara sulla piattaforma SINTEL.
2. In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
3. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
 - a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. [89](#), co. 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. [89](#), co. 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - e) PASSOE dell'ausiliaria.
4. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
5. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto (art. [105](#) del Codice).
6. Il DGUE deve essere presentato:
 - a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
7. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. [80](#), co. 1, 2 e 5 lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. [80](#), co. 3 del Codice che

hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

1. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica Stazione Appaltante e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice e nelle cause di esclusione previste al comma 10-bis;
- b) dichiara la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta ovvero dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei medesimi;
- c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- e) per l'esecuzione delle attività di trasporto di materiali in discarica: dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di; in alternativa, dichiara di subappaltare, nei limiti di legge, le attività di trasporto di materiali in discarica,;
- f) dichiara di aver ispezionato i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro, ivi comprese le condizioni vegetative generali delle aree e assunto tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi di manutenzione e che, pertanto, non sussistono equivoci sia sulla natura degli interventi da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire;
- g) dichiara di disporre di un organico adeguato, come richiesto all'art. 30 dei due Capitolati speciali d'appalto (sfalci e potature), per eseguire il servizio in conformità alle prescrizioni previste;
- h) dichiara di disporre dei mezzi necessari, richiesti all'art 31 dei due Capitolati speciali d'appalto (sfalci e potature), per eseguire il servizio in conformità alle prescrizioni previste;
- i) dichiara di disporre di almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Cusano Milanino o Comune limitrofo entro 50 Km dal confine, oppure dichiara di impegnarsi ad avere disponibilità effettiva in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'appalto, di almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Cusano Milanino o Comune limitrofo entro 50 Km dal confine.
- j) se operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- k) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. [76](#), co. 2-bis e 5, del Codice;
- l) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. [53](#), co. 5, lett. a), del Codice;
- m) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento;
- n) dichiara di partecipare alla presente procedura in una delle forme di cui all'art. [45](#) del Codice;
- o) dichiara di partecipare alla presente procedura nella forma di cooperativa sociale di cui all'art. 1 della Legge 381/1991.

2. L'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del r. d. 16 marzo 1942, n. 267

- a) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato rilasciato dal Tribunale competente;
- b) dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del r. d. 16 marzo 1942, n. 267.

3. Tutte le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

1. Il concorrente allega:

- a) PASSOE di cui all'art. 2, co. 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. [49](#) del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. [93](#), co. 8 del Codice;
- c) copia conforme della certificazione di cui all'art. [93](#), co. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta;
- d) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- e) Patto di integrità debitamente sottoscritto;
- f) Codici di comportamento (d.P.R. 62/2013 e deliberazione di Giunta comunale 12/2014).

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

1. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

2. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. [48](#), co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

3. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

4. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti - dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005;
- b) dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

7. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, d. lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005;
- b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, d. lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio e/o lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

8. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

9. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, d. lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005.

10. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

1. La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, la relazione tecnica del servizio. L'offerta tecnica dovrà contenere unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente disciplinare. Si precisa che informazioni diverse non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta.

2. La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra i criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo paragrafo 18.1.

3. La relazione/offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. [68](#) del Codice.

4. L'offerta tecnica deve riportare il numero e l'oggetto dell'appalto nonché il nominativo del concorrente.

5. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

6. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

7. Sono inammissibili le offerte tecniche prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

8. Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

1. La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica. Il concorrente dovrà rimettere l'offerta economica seguendo i passaggi della piattaforma SINTEL.

2. Nel percorso guidato di SINTEL l'operatore economico deve a pena di nullità, indicare:

- a) la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base di gara sia in cifre che in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e degli oneri per la sicurezza da PSC, in caso di discordanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere prevale l'indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali. Si precisa che sulla piattaforma SINTEL l'importo degli oneri per la sicurezza da PSC è sommato ai costi della sicurezza derivanti da interferenza;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. [95](#), co. 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. [95](#), co. 10 del Codice;

3. Si invitano i concorrenti ad allegare nella busta economica le giustificazioni sulla sostenibilità della offerta e sui costi di personale.

4. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

5. L'offerta economica deve essere inserita, pena la nullità, nella "busta telematica" contenente l'offerta economica e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa e neppure nella "busta telematica" contenente l'offerta tecnica.

6. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, le offerte prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

7. Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del Codice.

2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti/criteri/subcriteri/

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito/i ovvero al criterio/i ovvero al subcriterio/i di valutazione (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito/i o al criterio/i o subcriterio(i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria

18.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (max punti 70)

1. La valutazione delle offerte tecniche è articolata secondo i seguenti criteri, come ulteriormente dettagliati nella tabella ove vengono indicati gli ulteriori subcriteri e i punteggi attribuibili dalla commissione:

1. Sostenibilità ambientale;
2. Smaltimento e recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto ambientale e valorizzazione delle biomasse;
3. Comunicazione e divulgazione della cultura del verde;
4. Modalità organizzative per la gestione delle emergenze;
5. Competenze in arboricoltura ed utilizzo di attrezzature in sicurezza;
6. Miglioramento, implementazione e aggiornamento del censimento arboreo e di altri elementi su software QGIS.

Elementi di valutazione e i relativi criteri motivazionali

Nr criterio	Nr subcriterio	Descrizione	Valore sub criterio	Valore criterio
1		Sostenibilità ambientale		20
	1.1	<p><i>Dotazione e utilizzo in toto o in parte degli operatori di mezzi e attrezzature ad elevata sostenibilità ambientale.</i></p> <p>Tutti i mezzi/attrezzature elettrici: giudizio attribuibile da importante a eccellente.</p> <p>Tutti i mezzi/attrezzature a combustione con classificazione delle emissioni superiori a quelle minime consentite attualmente per la vendita: punteggio attribuibile da discreto a buono.</p> <p>Tutti i mezzi/attrezzature a combustione con classificazione delle emissioni pari a quelle minime consentite attualmente per la vendita: punteggio attribuibile da scarso a significativo.</p> <p>Situazioni parziali: punteggio attribuibile da scarso a importante.</p>	10	
	1.2	<p><i>Sistemi di caricamento dei mezzi elettrici con fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, ecc.).</i></p> <p>Tutto il fabbisogno energetico dei mezzi impiegati nei servizi resi al Comune di Cusano Milanino coperto da fonti rinnovabili: giudizio attribuibile da importante a eccellente.</p> <p>Situazioni parziali: giudizio attribuibile da scarso a buono.</p>	5	
	1.3	<p><i>Sistemi di gestione ambientale o misure specifiche di sostenibilità ambientale adottate dall'organizzazione aziendale con ricadute sull'espletamento dei servizi.</i></p> <p>Possesso certificazione EMAS: giudizio attribuibile da importante a eccellente.</p> <p>Possesso certificazione ISO 14001 o eventuali misure organizzative volte a migliorare la sostenibilità ambientale dell'appalto: punteggio attribuibile da significativo a importante.</p>	5	
2		Smaltimento, valorizzazione delle biomasse e recupero dei residui verdi con modalità a basso impatto ambientale		12

	2.1	<p><i>Impegno a valorizzare il materiale residuale generato dalle attività di manutenzione delle aree verdi (ramaglie, erba, potature, foglie secche)</i></p> <p>Impianto per la produzione di biogas superiore a 30 km dal confine cittadino: giudizio attribuibile da scarso a significativo.</p> <p>Impianto per la produzione di biogas fino a 30 km dal confine cittadino: giudizio attribuibile non più di discreto.</p> <p>Impianto per la produzione di compost a distanza superiore a 30 km dal confine cittadino: giudizio attribuibile da buono a importante.</p> <p>Impianto per la produzione di compost a distanza fino a 30 km dal confine cittadino: giudizio attribuibile da importante a eccellente.</p> <p>Al progetto tecnico deve essere allegato l'accordo scritto con impianto per la produzione di biogas o di compost, od impegno al conferimento ad impianto individuato per la produzione di biogas o di compost, ovvero la documentazione che attesti la disponibilità in proprietà d'impianto per la produzione di biogas o di compost.</p>	12	
3		<p>Comunicazione e divulgazione della cultura del verde <i>(Il concorrente dovrà proporre e realizzare un progetto di comunicazione e promozione del verde cittadino, articolato nel periodo contrattuale che comprenda sia un piano di comunicazione sia l'organizzazione di specifici eventi da organizzarsi sul territorio, rivolti alla cittadinanza e alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio. La relazione descrittiva non dovrà superare n. 6 (sei) facciate in formato A4 e dovrà essere redatta con font Times New Roman, corpo 12, interlinea singola)</i></p>		6
	3.1	Qualità e articolazione del piano di comunicazione proposto in termini di numerosità di campagne/interventi di comunicazione e diversificazione degli strumenti di comunicazione utilizzabili e relativa fattibilità.	3	
	3.2	Qualità e articolazione degli eventi proposti in termini di numerosità e di potenziale coinvolgimento di cittadini e scolaresche quali partecipanti agli stessi.	3	
4		Modalità organizzativa per la gestione delle emergenze		10

	<p><i>Servizi di pronta reperibilità o servizi ordinari da espletarsi in orario serale/notturno e/o festivo attivati dall'offerente per tutta la durata d'appalto senza costi aggiuntivi rispetto ai costi ordinari.</i></p> <p><i>(Il concorrente dovrà produrre una relazione in cui dovranno essere descritte le azioni messe in campo per contenere e/o risolvere il problema, le modalità organizzative, i mezzi e le risorse che intende utilizzare per rispondere alle diverse situazioni di emergenza che dovessero verificarsi nel comune di Cusano Milanino, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo abbondanti nevicate, crollo di alberi per forte vento, conseguenze da esondazioni. La relazione descrittiva non dovrà superare n. 4 facciate in formato A4 e dovrà essere redatta con font Times New Roman, corpo 12, interlinea singola.)</i></p> <p>Servizi in pronta reperibilità limitati a servizi di abbattimento o potatura d'emergenza e con tempi di intervento dell'ordine di 1 ora: giudizio attribuibile da significativo a discreto.</p> <p>Servizi di taglio erba nei plessi scolastici in orario di chiusura dello stesso: giudizio attribuibile da significativo a discreto.</p> <p>Entrambe le condizioni contemplate giudizio attribuibile da scarso a importante. Se più performanti il giudizio attribuibile potrà raggiungere l'eccellente.</p>	10	
5			12
	<p>Competenze in arboricoltura ed utilizzo in sicurezza attrezzature</p>		

	<p><i>Dimostrazione del grado di adeguatezza di tipologia ed ambiti dei percorsi di aggiornamento tecnico-professionale offerti a tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle competenze in arboricoltura ed all'utilizzo in sicurezza delle attrezzature.</i></p> <p><i>Valutazione e verifica: a titolo esemplificativo ma non esaustivo si forniscono tipologie di documentazioni che saranno ritenute valide : attestati di abilitazione all'utilizzo in sicurezza di motoseghe; attestati di frequentazione a corsi di enti formativi riconosciuti a livello regionale/nazionale per attività di potatura, abbattimento alberi ornamentali; programmi di certificazione in arboricoltura che facciano riferimento a standard nazionali/internazionali (programmi di certificazione EAC, ISA, etc...). È esclusa la partecipazione a convegni, seminari. I momenti formativi devono avere la durata minima di 16 ore. È ammessa la formazione passiva (in qualità di istruttori, formatori, docenti).</i></p> <p>La descrizione non permette di individuare né l'aspetto dell'aggiornamento tecnico professionale degli operatori, né quello relativo all'utilizzo in sicurezza delle attrezzature: punteggio attribuibile scarso o irrilevante.</p> <p>Indicazione delle modalità relative a percorsi acquisiti di formazione (ufficiali, documentati e riconosciuti) riferibili ad almeno 2 operatori/squadre coinvolta nel servizio: punteggio attribuibile: da significativo a discreto.</p> <p>Indicazione delle modalità relative a percorsi acquisiti di formazione (ufficiali, documentati e riconosciuti) riferibili ad almeno 2 operatori/squadre coinvolta nel servizio e la presenza di almeno 1 tree-climber abilitato ai sensi dell'Allegato XXI d. lgs. 81/2008 ed in regola con gli aggiornamenti: punteggio attribuibile da buono a importante.</p> <p>Indicazione delle modalità relative a percorsi acquisiti di formazione (ufficiali, documentati e riconosciuti) riferibili ad almeno 2 operatori/squadre coinvolta nel servizio e la presenza di almeno 1 tree-climber abilitato ai sensi dell'Allegato XXI d. lgs. 81/2008 ed in regola con gli aggiornamenti e di 1 arboricoltore certificato (ETW/ETT, ISA o certificazioni equivalenti): punteggio attribuibile da importante a eccellente.</p>	12	
6	<p>Miglioramento, implementazione e aggiornamento del censimento arboreo e altri elementi delle aree verdi su supporto informatico software QGIS e secondo la normativa vigente .</p>	10	

	6.1	Rilievo in campo delle alberature presenti con codice pianta, posizione, specie, diametro e altezza, data inizio gestione etc. con inserimento nella banca dati geografica (QGIS) già in dotazione dell'Ente e generazione di una geometria Shape file – gestione e controllo per tutta la durata dell'appalto delle operazioni di modifica relative all'aggiornamento: punteggio attribuibile da scarso a discreto.		
	6.2	Rilievo in campo di tutti gli elementi non arborei presenti nelle aree verdi (panchine, attrezzature ludiche, cestini, fontanelle etc.) con inserimento nella banca dati geografica (QGIS) già in dotazione dell'Ente e generazione di una geometria Shape file – gestione e controllo per tutta la durata dell'appalto delle operazioni di modifica relative all'aggiornamento: punteggio attribuibile da scarso a discreto.		
		Entrambe le condizioni contemplate giudizio attribuibile da scarso a importante. Se più performanti il giudizio attribuibile potrà raggiungere l'eccellente.		

Per ciascun sub-elemento di valutazione ogni membro della commissione esprimerà il proprio giudizio in una scala compresa tra 0 e 1, secondo una scala di giudizio, compresa tra il giudizio minimo 0 nel caso di elementi migliorativi irrilevanti rispetto ai requisiti minimi già previsti dalla documentazione a base d'appalto e 1 qualora le migliori proposte raggiungano un eccellente livello in relazione agli elementi specificati in disciplinare, ed una scala intermedia di giudizio come di seguito descritta:

Giudizio di qualità attribuito all'offerta	Coefficiente attribuito
Eccellente	1
Importante	0.8
Buono	0.6
Discreto	0.4
Significativo	0.2
Scarso o irrilevante	0

3. Sarà possibile graduare ulteriormente la scala tabellata con punteggi intermedi.
4. In base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta "offerta tecnica", a ciascun elemento di valutazione è attribuito da ciascun commissario un punteggio variabile tra 0 e 1.
5. I coefficienti per la valutazione dei sub elementi V(a)_i di natura qualitativa verranno determinati con il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
6. Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
7. Successivamente, ciascun coefficiente definitivo determinato per ciascun sub-elemento sarà moltiplicato per il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio definitivo per il singolo sub criterio.
8. Il concorrente che non avrà totalizzato almeno 42 punti, nel punteggio complessivo relativo al progetto tecnico, sarà escluso dalla gara.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA – max 30 punti

1. Al concorrente che avrà offerto il ribasso unico più alto per tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato e contenute nell'offerta, sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti ed alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale attribuito mediante applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{R_o \times C}{R_a}$$

Dove:

X = punteggio attribuibile al concorrente in esame;

R_o = ribasso offerto dal concorrente in esame;

C = punteggio massimo attribuibile (30 punti);

R_a = ribasso più alto

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La prima seduta di gara pubblica, per la verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata, si svolgerà **il giorno 16/12/2021 alle ore 10.00**, in modalità remota tramite apposita piattaforma, al fine di evitare la formazione di assembramenti tra persone.

2. Tale seduta di gara, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la sezione “Comunicazioni procedura” della piattaforma SINTEL, con almeno un giorno di anticipo.

3. Parimenti le date delle successive sedute pubbliche di gara saranno comunicate ai concorrenti tramite la sezione “Comunicazioni procedura” della piattaforma SINTEL, con almeno un giorno di anticipo.

4. Qualora il numero di offerte sia pari o superiore a 2, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 133, co. 8 del Codice – applicabile alla presente procedura ai sensi dell'art. 1 co. 3, d. l. 32/2019 convertito in l. 55/2019 – provvederà ad esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della idoneità degli offerenti. Le comunicazioni automatiche generate dalla piattaforma SINTEL a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti.

5. Al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza, in tal caso si procederà come segue:

- a) il RUP in seduta pubblica di gara aprirà la busta telematica contenente la documentazione amministrativa al fine del solo controllo della presenza dei documenti ivi inseriti e della presenza della firma digitale sulla domanda di partecipazione, la cui assenza è causa di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio. In seduta, procederà quindi all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche dei concorrenti;
- b) dopo l'esame delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate, le offerte economiche verranno aperte in seduta pubblica di gara;
- c) nei confronti del miglior offerente saranno verificati l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione richiesti dal Disciplinare di gara, con riserva di eventuale verifica nei confronti del secondo classificato o di altri concorrenti in graduatoria.

6. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare controlli sulla documentazione di ammissione e di richiedere chiarimenti ai concorrenti nel corso dell'esame delle offerte tecniche o di esame dei costi di manodopera o di congruità delle offerte.

7. Qualora il numero di offerte sia inferiore a 2, il RUP, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

8. Ai sensi dell'art. [85](#), co. 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

9. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. [81](#) e [216](#), co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. [216](#), co. 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri da 3 (tre) a 5 (cinque), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. [77](#), co. 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

2. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

3. La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Stazione Appaltante trasparente" la composizione della commissione giudicatrice ed i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. [29](#), co. 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

1. Il RUP, in seduta pubblica di gara, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica per la sola verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

2. Una volta effettuato il controllo della documentazione, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

3. In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

4. La commissione giudicatrice individuerà gli operatori che non avranno superato la soglia di sbarramento e li comunicherà al RUP che procederà ai sensi dell'art. [76](#), comma 5, lett. b) del Codice. Il RUP non aprirà l'offerta economica dei predetti operatori.

5. Successivamente, in seduta pubblica di gara, il RUP leggerà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non avranno superato la soglia di ammissione relativa all'offerta tecnica.

6. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica di gara successiva, il RUP aprirà la busta contenente l'offerta economica e darà lettura dei valori offerti. Infine, il RUP procederà alla trasmissione degli atti alla Commissione giudicatrice per l'assegnazione del punteggio sulla base della formula matematica sopra riportata.

7. La Stazione Appaltante procederà, dunque, tramite la piattaforma SINTEL, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. [95](#), co. 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta di gara.

9. All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta di gara, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 23.

10. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la

Commissione giudicatrice, chiude la seduta di gara dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

11. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al RUP – che procederà, sempre, ai sensi dell'art. [76](#), co. 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. [59](#), comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. [59](#), comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. [97](#), co. 3 del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione aggiudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia, di congruità e dei costi di personale di più offerte.

3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

5. Sarà formulata una richiesta specifica sul rispetto del costo della manodopera e dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. [23](#), co. 16 del Codice.

6. Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate su piattaforma telematica, in formato non modificabile, tipo PDF o altro formato non modificabile compatibile con gli applicativi di uso comune.

7. Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività dell'appalto, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala previa verifica del costo della manodopera e che il costo del personale esposto nell'offerta economica non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. [23](#), co. 16 del Codice.

8. In caso di assenza di offerte anomale o di assenza di offerte per le quali sia stata esercitata la facoltà prevista dall'art. [97](#), co. 6 del Codice, prima di formulare proposta di aggiudicazione, si procederà a richiedere spiegazioni al miglior offerente e verificare il costo della manodopera e che il costo del personale esposto nell'offerta economica non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo [23](#), co. 16 del Codice.

9. Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

10. Ai sensi degli artt. [59](#), co. 3 lett. c) e [97](#), co. 5 e 6 del Codice, il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23 del Disciplinare.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formula referto di congruità o incongruità.
2. Il RUP elabora una proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. [95](#), co. 12 del Codice.
3. In qualsiasi momento della procedura, la Stazione Appaltante, per motivate ragioni di interesse pubblico, può non procedere all'aggiudicazione.
4. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. [85](#), co. 5 del Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
5. Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. [85](#), co. 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. [86](#) del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. [80](#) del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
6. Ai sensi dell'art. [95](#), co. 10 del Codice la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. [97](#), co. 5, lett. d) del Codice.
7. Unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica in caso di valutazione della congruità dell'offerta, ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione Appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà ai concorrenti che lo richiedano l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione.
8. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto e/o alla stipulazione del contratto qualora una convenzione espletata o espletanda da CONSIP, preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per la Stazione Appaltante.
9. La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. [32](#), co. 5, e [33](#), co. 1, del Codice, aggiudica l'appalto con separato atto amministrativo.
10. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
11. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. [32](#), co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, l'appalto al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
12. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
13. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, co. 4-bis, 89 e 92, co. 3, d. lgs. 159/2011.
14. Ai sensi dell'art. [93](#), co. 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
15. Per le attività di trasporto di materiali in discarica, laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, co. 52 l. 190/2012 e dell'art. 92, co. 2 e 3, d. lgs. 159/2011).

16. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, co. 2 e 3, d. lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di informativa antimafia, salvo il recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, co. 4, d. lgs. 159/2011.

17. Il contratto, ai sensi dell'art. [32](#), co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

18. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. [32](#), co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

19. All'atto della stipulazione del contratto o dell'avvio della prestazione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, ivi compreso il valore delle opzioni, secondo le misure e le modalità previste dall'art. [103](#) del Codice.

20. L'aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa così come previsto all'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto.

21. Ai sensi della l. 136/2010, l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

22. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

23. Ai sensi dell'art. [110](#) del Codice, la Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e ammissione al concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso del contratto ai sensi degli artt. 88, co. 4-ter, e 92, co. 4, d. lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già poste in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.

24. Per la corresponsione dell'anticipazione sul valore del contratto si rimanda a quanto previsto all'art. [35](#), co. 18 del Codice.

25. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. [216](#), co. 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

26. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – comprese quelle di registro se dovute – relative alla stipulazione del contratto.

27. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

28. Ai sensi dell'art. [105](#), co. 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

29. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. [105](#), co. 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

2. L'organismo della procedura di ricorso relativa alla gara è il Tar Lombardia - Milano.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente disciplinare di gara fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
2. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli operatori economici che partecipano al procedimento.
3. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
4. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
5. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
6. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo visia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
7. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cusano-milanino.mi.it
8. Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il RUP

dott. arch. Francesco Fiorenza